



Statuto Beachvolley Lugano

- a. GENERALITÀ
- b. SOCI
- c. ORGANI SOCIALI
- d. ASSEMBLEA
- e. COMITATO
- f. RESPONSABILITÀ E PATRIMONIO SOCIALE
- g. AMMISSIONI, DIMISSIONI ED ESPULSIONI
- h. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
- i. CARTA ETICA
- j. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE
- k. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- a. GENERALITÀ

Art. 1

Sotto la denominazione BEACH VOLLEY LUGANO sussiste un'associazione con sede in Via Vedo' 3 - 6963 Pregassona, regolata dal presente statuto e dagli art. 60 e seguenti del CCS.

Art. 2

Lo scopo del Beach Volley Lugano è quello di praticare e promuovere il gioco del Beach Volley. L'associazione non persegue fini di lucro.

b. SOCI

Art. 3

L'associazione si compone di:

- soci fondatori
- soci attivi
- soci sostenitori
- soci onorari

L'ammissione all'associazione e quindi il conferimento della qualità di socio della stessa viene decisa dal comitato (Art. 20).

Art. 4

Sono soci fondatori Gianluigi Fragomeni e Paolo Cattaneo. I soci fondatori stabiliscono l'assetto iniziale dell'associazione come segue:

- Gianluigi Fragomeni: Presidente membro del Comitato e socio onorario
- Paolo Cattaneo: Vice presidente membro del Comitato e socio onorario
- Marilena Quadranti: membro di Comitato, cassiere
- Roberta Quadranti: membro di Comitato
- Mattia Solcà: membro di Comitato
- Jareth Moreschi: membro di Comitato
- Alberto Biasca: membro di Comitato
- Stefano Antinoro: membro di Comitato

Art. 5

Sono soci attivi coloro che praticano beach volley nell'associazione e pagano la tassa sociale annuale.

Art. 6

Sono soci sostenitori coloro che pur non praticando il beach volley nell'associazione versano all'associazione un contributo annuale volontario.

Art. 7

Sono soci onorari i benemeriti dell'associazione che vengono nominati dall'assemblea su proposta del comitato.

c. ORGANI SOCIALI

Art. 8

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il comitato con compiti di ufficio di revisione.

d. ASSEMBLEA

Art. 9

L'assemblea é l'organo superiore dell'associazione. Essa si compone di tutti i soci definiti all'art. 3 che precede.

Art. 10

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria é convocata una volta all'anno dal comitato, entro la fine del mese di giugno. Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in ogni tempo dal comitato o su richiesta scritta e motivata di almeno 5/8 dei soci.

Art. 11

Sono di competenza dell'assemblea:

- l'approvazione e la modifica dello statuto;
- la nomina del presidente e degli altri membri del comitato.
- il discarico al comitato;
- l'approvazione dei conti annuali.
- Sono inoltre di competenza dell'assemblea tutte le decisioni non riservate dalla legge o dal presente statuto ad altro organo.

Art. 12

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, é validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti ed é diretta dal presidente designato.

Art. 13

L'assemblea é convocata mediante avviso personale spedito ai soci tramite posta elettronica almeno 10 giorni prima, con indicazione delle trattande all'ordine del giorno.

L'assemblea non può prendere alcuna risoluzione sopra oggetti non debitamente preannunciati, salvo nei casi in cui ciò é espressamente permesso dal presente statuto.

Le decisioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

e. COMITATO

Art. 14

Il Comitato è l'organo direttivo ed esecutivo dell'associazione ed è così composto:

- un presidente
- un vice-presidente
- membri di cui uno designato come contabile

che stanno in carica per due anni e sono sempre rieleggibili dall'assemblea dei soci.

Art. 15

Il comitato ha facoltà di nominare delle commissioni per compiti speciali. Di esse deve far parte, come presidente, un membro del comitato.

Art. 16

Il comitato è convocato ogniqualvolta il presidente lo ritiene opportuno o su richiesta scritta o orale e motivata di almeno due membri.

Esso può validamente deliberare solo alla presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni del comitato sono prese alla maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti il presidente decide.

Art. 17

Il comitato dirige l'associazione e prende le decisioni sugli affari correnti. In particolare:

- esegue le decisioni dell'assemblea;
- veglia sull'applicazione degli statuti;
- rappresenta l'associazione di fronte a terzi;
- fissa la tassa di iscrizione "una tantum" per i nuovi soci dell'associazione;
- fissa la tassa sociale annuale che dà diritto ad utilizzare le infrastrutture dell'associazione durante tutta la stagione (invernale o estiva);

Art. 18

L'associazione è validamente vincolata dalla firma del presidente e quella di un altro membro del comitato.

f. RESPONSABILITA' E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19

L'associazione risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci al di là della tassa annuale stabilita dal comitato, così come indicato all'art. 17.e) del presente statuto.

In caso di scioglimento dell'associazione i soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.

g. AMMISSIONI, DIMISSIONI ED ESPULSIONI

Art. 20

Il comitato delibera sulle domande di ammissione all'associazione. Nel caso in cui una domanda non fosse accolta, il comitato non è tenuto a comunicare le ragioni della decisione all'interessato.

Art. 21

Le dimissioni dalla società devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno ed esplicano effetto a partire dal 1. aprile. I soci che non hanno inoltrato le dimissioni per iscritto entro il termine indicato si ritengono confermati a tutti gli effetti.

Art. 22

Per gravi motivi l'assemblea può decidere l'espulsione di un socio. In tal caso il comitato sospende l'interessato e ne propone l'espulsione all'assemblea.

Art. 23

I soci che si sono dimessi o che sono stati espulsi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

h. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 24

I conti vengono chiusi il 31 dicembre di ogni anno.

i. CARTA ETICA

Art. 25

I principi della Carta Etica nello sport rappresentano la base sulla quale vengono impostate le attività del Beach Volley Lugano (v. appendice 1).

L'applicazione concreta di ogni singolo principio viene regolata nella rispettiva appendice.

Appendice 1.1: sport senza fumo Appendici Carta Etica e sport senza fumo

Le seguenti appendici Carta Etica e sport senza fumo sono un elemento integrante degli statuti.

Appendice 1: Carta Etica

Assieme per un'attività sportiva salutare, leale e rispettosa!

Sette principi della Carta etica nello sport:

1. Adottare lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona!
2. La nazionalità, età, il sesso, le preferenze sessuali, l'appartenenza sociale, l'orientamento politico e religioso non sono elementi pregiudizievoli.
3. Armonizzare l'attività sportiva e la vita sociale!
4. Rendere compatibili le esigenze dell'allenamento e della competizione con la formazione, il lavoro e la famiglia.
5. Promuovere la responsabilità individuale e collettiva!
6. Le sportive e gli sportivi sono coinvolti nelle decisioni che li riguardano.
7. Incoraggiare rispettosamente senza esagerare!
8. Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi sportivi non ledono né l'integrità fisica né l'integrità morale delle sportive e degli sportivi.
9. Educare alla lealtà e al rispetto dell'ambiente!
10. Il rispetto contraddistingue la condotta da adottare nei confronti del prossimo e della natura.
11. Opporsi alla violenza, allo sfruttamento ed alle molestie sessuali!
12. Fare della prevenzione senza falsi tabù: essere vigilanti, ma sensibilizzare d'intervenire in maniera adeguata.
13. Rifiutare il doping e gli stupefacenti!
14. Informare efficacemente, e nel caso di un'infrazione intervenire senza esitare.

Appendice 1.1: sport senza fumo

L'applicazione di sport senza fumo esige quanto segue:

- Niente fumo prima, durante e dopo la pratica sportiva, ciò significa da un'ora prima ad un'ora dopo l'attività sportiva.
- I locali della società sono non fumatori
- Rinuncia ad ogni tipo di sostegno finanziario da parte di aziende del tabacco.
- Organizzazione di manifestazioni senza fumo, ovvero:
 - competizioni
 - sedute (assemblee dei delegati e assemblee generali incluse)
 - eventi speciali: ad es.
 - feste di Natale
 - giubilei
 - tombola della società

j. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 26

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'assemblea alla maggioranza di 5/8 dei

soci presenti, purché il numero dei soci presenti non sia inferiore alla metà più uno di tutti i soci. Deciso lo scioglimento verrà allestito un inventario e il patrimonio sarà destinato secondo la decisione presa da un'ulteriore assemblea, convocata in data successiva dal comitato uscente.

k. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 27

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale del 19 aprile 2024.
